

## ATTI DELLA SANTA SEDE

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Actus formalis defectionis ab ecclesia catholica*, 13 marzo 2006, «Communicationes», 38 (2006) 170-172\*.

Città del Vaticano, 13 marzo 2006

Prot. N. 10279/2006

Eminenza/Eccellenza Reverendissima,

**D**A tempo, non pochi Vescovi, Vicari giudiziali e altri operatori del Diritto Canonico hanno sottoposto a questo Pontificio Consiglio dubbi e richieste di chiarimento a proposito del cosiddetto *actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, di cui ai canoni 1086, § 1, 1117 e 1124 del Codice di Diritto Canonico. Si tratta, infatti, di un concetto nuovo nella legislazione canonica e diverso dalle altre modalità piuttosto “virtuali” (basate cioè su comportamenti) di abbandono “notorio” o semplicemente “pubblico” della fede (cfr. cann. 171, § 1, 4°; 194, § 1, 2°; 316, § 1; 694, § 1, 1°; 1071, § 1, 4° e § 2), circostanze in cui i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche (cfr. can. 11).

Il problema è stato attentamente esaminato dai competenti Dicasteri della Santa Sede al fine di precisare innanzitutto i contenuti teologico-dottrinali di tale *actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, e successivamente i requisiti o le formalità giuridiche necessarie perché esso si configuri come un vero “atto formale” di defezione.

Dopo aver avuto, riguardo al primo aspetto, la decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede ed aver esaminato in sede di Sessione Plenaria l'intera questione, questo Pontificio Consiglio comunica agli Em.mi ed Ecc.mi Presidenti delle Conferenze Episcopali quanto segue:

1. L'abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero *actus formalis defectionis ab Ecclesia*, anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella:

- a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica;
- b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione;
- c) recezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione.

\* Vedi *nota* di F. Marti alla fine del documento.

2. Il contenuto dell'atto di volontà deve essere la rottura di quei vincoli di comunione – fede, sacramenti, governo pastorale – che permettono ai fedeli di ricevere la vita di grazia all'interno della Chiesa. Ciò significa che un tale *atto formale* di defezione non ha soltanto un carattere giuridico-amministrativo (l'uscire dalla Chiesa nel senso anagrafico con le rispettive conseguenze civili), ma si configura come una vera separazione dagli elementi costitutivi della vita della Chiesa: suppone quindi **un atto di apostasia, eresia o scisma**.

3. L'atto giuridico-amministrativo dell'abbandono della Chiesa di per sé non può costituire un atto formale di defezione nel senso inteso dal CIC, giacché potrebbe rimanere la volontà di perseverare nella comunione della fede.

D'altra parte l'eresia formale o (ancor meno) materiale, lo scisma e l'apostasia non costituiscono da soli un atto formale di defezione, se non sono concretizzati esternamente e se non sono manifestati nel modo dovuto all'autorità ecclesiastica.

4. Deve trattarsi, pertanto, di un atto giuridico valido posto da persona canonicamente abile e in conformità alla normativa canonica che lo regola (cfr. cann. 124-126). Tale atto dovrà essere emesso in modo personale, cosciente e libero.

5. Si richiede, inoltre, che l'atto venga manifestato dall'interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica: Ordinario o parroco proprio, al quale unicamente compete giudicare l'esistenza o meno nell'atto di volontà del contenuto espresso al n. 2.

Di conseguenza, soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell'atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l'*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, con le relative sanzioni canoniche (cfr. can. 1364, § 1).

6. In questi casi, la stessa autorità ecclesiastica competente provvederà perché nel libro dei battezzati (cfr. can. 535, § 2) venga fatta l'annotazione con la dicitura esplicita di avvenuta "*defectio ab Ecclesia catholica actu formali*".

7. Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.

Nella sicurezza che codesto Episcopato, conscio della dimensione salvifica della comunione ecclesiastica, comprenderà bene le motivazioni pastorali di

queste norme, profitto delle circostanze per confermarmi con sentimenti di fraterno ossequio

dell'Eminenza/Eccellenza Vostra Reverendissima

dev.mo in Domino

**Julián Card. Herranz**

*Presidente*

**Bruno Bertagna**

*Segretario*

*La presente comunicazione è stata approvata dal Sommo Pontefice, Benedetto XVI, che ne ha disposto la notifica a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali.*

---

QUALI NOVITÀ RIGUARDO ALL' ATTO FORMALE DI DEFEZIONE DALLA CHIESA CATTOLICA DI CUI AI CC. 1117, 1086 §1 E 1124? UN COMMENTO ALLA LETTERA CIRCOLARE DEL PCTL DEL 13 MARZO 2006.

### 1. Introduzione

La recente Lettera Circolare del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (d'ora in poi PCTL) del 13 marzo 2006 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, approdo di un lungo iter di riflessione del Dicastero,<sup>1</sup> è la risposta alle numerose richieste di chiarificazione da più parti sollevate in ordine al significato di "defezione con atto formale dalla Chiesa cattolica" di cui ai cc. 1086 §1, 1117 e 1124,<sup>2</sup> e vuole porsi come definitiva soluzione della questione. Essa

<sup>1</sup> Fin dal 1995 era ufficialmente noto che il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi aveva iniziato ad occuparsi della questione relativa all'interpretazione dell'inciso "actu formali ab Ecclesia Catholica defecerit", cfr. «Communicationes», 27 (1995), p. 31.

<sup>2</sup> A fronte di un riconoscimento unanime della insufficienza del dettato normativo, la dottrina si è divisa tra coloro che pragmaticamente, preso atto delle notevoli difficoltà sottese alla realizzazione della pur giusta idea di garantire lo *ius connubii* di chi abbandona la fede, auspicano la soppressione della clausola di esonero, tra gli altri cfr. S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità dalla forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all'abbandono della fede con atto formale*, in *Diritto Matrimoniale Canonico*, a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, 2005, vol. III, p. 221; J. KOWAL, *Comunione ecclesiastica e diritto matrimoniale*, in "Diritto Matrimoniale Canonico", *op. cit.*, vol. III, p. 201; P. LOPEZ GALLO, *Formal Defection from the Catholic Church*, in «Monitor Ecclesiasticus», 123 (1998), p. 643, e coloro che sono dell'avviso che una semplice integrazione sia sufficiente a chiarire la norma rendendola finalmente in grado di perseguire lo scopo per cui è stata pensata, cfr. U. NAVARRETE, *Disparitas Cultus* (1086), in *Diritto Matrimoniale Canonico*, *op. cit.*, vol. I, p. 532; V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab ecclesia catholica deficere»*, «Periodica», 84 (1995), pp.

infatti fornisce agli operatori pratici del diritto – la struttura del documento lascia intendere infatti che sia principalmente rivolto a loro – i criteri e le procedure da seguire in relazione all'applicazione dell'esonero dall'obbligo della forma canonica del matrimonio per coloro che abbiano formalmente defezionato dalla Chiesa cattolica. Se grazie a questo intervento del PCTL a prima vista paiono risolte le principali problematiche in cui da anni si imbattevano le curie diocesane, tuttavia non si può fare a meno di rilevare l'esistenza di alcune perplessità ed interrogativi circa i reali effetti che un tale atto potrà avere sull'ordinamento canonico.

## 2. *La riflessione dottrinale sull'atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica*

Diversi Autori hanno cercato di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti l'esatto significato da attribuire all'espressione di defezione dalla Chiesa cattolica con atto formale. Ciò nonostante non si è riusciti a giungere ad una soluzione unanimemente condivisa anzi, al contrario, si può dire che ciascun Autore ha fornito una propria ed originale interpretazione, anche se in ogni caso è possibile rinvenire degli elementi comuni che permettono di delineare due opposte tendenze interpretative, una in senso estensivo e l'altra restrittivo. La ragione di una così grande varietà di letture date dalla dottrina va ricercata nella mancanza di punti normativi di riferimento certi, circostanza che di fatto ha lasciato libero ciascun Autore di esprimere nel modo più pieno la propria sensibilità non solo giuridica ma anche ideologico-politica su un aspetto importante della più ampia e controversa questione relativa al rapporto tra cattolici *a fide deficientes* ed ordinamento giuridico della Chiesa.

### 2. 1. Soluzioni interpretative unanimemente condivise dalla dottrina

Ampia e diffusa convergenza si è avuta sin da subito in relazione alla riconducibilità della defezione con atto formale alle classiche ipotesi di apostasia, eresia e scisma,<sup>3</sup> ed alla necessità di porre in particolare rilievo la centralità dell'elemento volitivo interiore del soggetto,<sup>4</sup> poiché è la volontà del sog-

607-608; R. NAVARRO VALLS, *Comentario al c. 1117*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1997, seconda edizione, vol. III/2, p. 1468; R. CORONELLI, *Incorporazione alla Chiesa e comunione, Aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa*, Roma, 1999, pp. 327-328.

<sup>3</sup> Cfr. R. NAVARRO VALLS, *La forma di celebrazione del matrimonio*, in *Codice di Diritto Canonico, edizione bilingue commentata*, a cura di P. Lombardía e J. I. Arrieta, edizione italiana a cura di Luigi Castiglione, Roma, 1987, vol. II, p. 805.

<sup>4</sup> Un primo accenno alla centralità della dimensione interiore e di fede nell'atto formale di defezione si ha in E. CORECCO, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, «Apollinaris», 55 (1982), p. 470. Lo stesso PCTL tempo addietro ha affermato come "l'atto formale di defezione, nei suoi aspetti formali, deve qualificarsi per alcune caratteristiche essenziali e tra esse

getto ad essere l'*ea quae actum ipsum essentialiter constituunt* di cui parla il c. 124 § 1.<sup>5</sup> Si è così sottolineato come un valido atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica, presupponga necessariamente nell'interiore animo del soggetto una volontà vera e positiva di rinnegare la propria appartenenza ad Essa e di rinunciare alla condivisione di quei vincoli di comunione costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti e dalla disciplina ecclesiastica.<sup>6</sup> Di conseguenza anche se si dovesse riscontrare un atto avente esteriormente tutte le caratteristiche di atto formale di abbandono dalla Chiesa cattolica, ma ad esso non fosse sottesa in realtà una vera volontà di defezionare dalla Chiesa cattolica quanto piuttosto il raggiungimento di altri scopi, economici, sociali, politici, questo non costituirebbe atto di defezione formale nel senso canonico del termine.<sup>7</sup>

Usuale in dottrina è distinguere due possibili modalità attraverso cui può manifestarsi l'atto di defezione formale, una *esplicita* (o di ufficializzazione vera e propria) ed una *implicita*, a seconda che la volontà positiva di defezione sia contenuta in un atto che direttamente esprima l'intenzione del soggetto, ovvero possa essere ricavata in modo inequivocabile da altri atti o comportamenti dello stesso.<sup>8</sup> La distinzione dell'atto formale di defezione in *esplicito* o in *implicito* si fa così dipendere dal mezzo attraverso cui l'ordinamento viene ad acquisire la conoscenza della volontà di defezionare.

Anche se nel proseguo, salva diversa indicazione, si utilizzerà tale distinzione, va tuttavia osservato che più aderente allo spirito della norma sarebbe l'avvalersi di una distinzione che ponga la propria attenzione sulla volontà

quella di essere un atto strettamente personale e quindi il soggetto che lo pone deve essere naturalmente e giuridicamente abile", *Risposta del PCTL del 21 settembre 1996*, Prot. N. 5284/96, «Archiv Für Katholisches Kirchenrecht», 165 (1996), p. 471.

<sup>5</sup> Cfr. S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità dalla forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all'abbandono della fede con atto formale*, op. cit., vol. III, p. 219; J. KOWAL, *Comunione ecclesiastica e diritto matrimoniale*, op. cit., vol. III, pp. 199-201.

<sup>6</sup> Cfr. c. 205. È della massima importanza distinguere il piano della comunione con la Chiesa fondato appunto sugli elementi indicati nel c. 205, la cui sussistenza è soggetta alla libera determinazione del battezzato e quindi può essere oggetto di defezione, dalla incorporazione a Cristo che scaturisce dal sacramento del battesimo, che per natura propria è assolutamente indefettibile, cfr. M. M. SIKIRIÐ, *La Communio quale fondamento e principio formale del diritto canonico*, Roma, 2001, pp. 168-170.

<sup>7</sup> Cfr. J. KOWAL, *Comunione ecclesiastica e diritto matrimoniale*, op. cit., vol. III, p. 200; S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità dalla forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all'abbandono della fede con atto formale*, op. cit., vol. III, p. 212; V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab ecclesia catholica deficere»*, op. cit., pp. 595-598.

<sup>8</sup> In dottrina è frequente trovare, a volte con qualche diversa sfumatura di significato, l'utilizzo dei termini formale e virtuale, diretto o indiretto. Fra gli altri cfr. V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab ecclesia catholica deficere»*, op. cit., p. 603 e pp. 606-607; A. D'AURIA, *Il Matrimonio nel Diritto della Chiesa*, Roma, 2003, pp. 272-274.

del soggetto, focalizzandosi sul concreto “bene” od “oggetto” a cui tende il suo agire pratico, e che cerchi dunque di essere il più vicino possibile alle categorie elaborate dalla teologia morale, particolarmente a quelle di “oggetto diretto della volontà” e di “oggetto indiretto della volontà”.<sup>9</sup> A partire da tali basi si può allora qualificare come defezione esplicita o formale in senso stretto l’ipotesi in cui l’uscita dalla Chiesa è “oggetto diretto della volontà”, ossia è vista dal soggetto come un bene appetibile in se stesso e voluto o realizzato per se stesso;<sup>10</sup> egli cioè vuole con volontà positiva e diretta troncare i suoi rapporti con la Chiesa, ponendo a tale scopo in maniera pienamente consapevole un atto – qualificabile alla stregua di un vero e proprio “atto di recesso” – ad Essa indirizzato, con il quale in un certo senso “costringere” la Chiesa a prendere atto di questa sua decisione e a rispettarla. All’opposto la qualifica di defezione implicita va riconosciuta a quelle ipotesi in cui l’uscita dalla Chiesa cattolica si pone come “oggetto indiretto della volontà”, ossia come una conseguenza, giudicata trascurabile se non addirittura del tutto irrilevante, di una diversa azione del soggetto, e che dunque “non è in alcun modo voluta né come fine né come mezzo, ma è prevista e permessa in quanto inevitabilmente legata a ciò che si vuole”.<sup>11</sup> Si tratta di tutti quei casi in cui il soggetto realizza una serie di azioni in sé valutabili come oggettivamente incompatibili con l’appartenenza alla Chiesa – ad esempio l’iscrizione ad un’altra confessione religiosa – prescindendo dai loro risvolti ecclesiali, senza cioè che in lui sia riscontrabile una volontà specifica e diretta riguardo alla Chiesa, questo perché di fatto nulla più interessa al soggetto della Chiesa e del suo ordinamento. Mentre nel caso di defezione esplicita la separazione, anche sul piano giuridico, dalla Chiesa cattolica è una conseguenza comunque voluta dal soggetto, nell’ipotesi di defezione implicita la rottura dei rapporti tra il fedele e la Chiesa non è affatto un obiettivo del soggetto. In questo caso infatti il concreto determinarsi sul piano giuridico di una defezione formale è piuttosto la conseguenza di una reazione della Chiesa la quale, di fronte all’oggettività stessa dell’agire di un proprio fedele, non può far altro che riconoscere l’esistenza di una volontà implicita, e dichiarare sulla base di questa la sua volontaria defezione dalla Chiesa cattolica.

<sup>9</sup> “Ex parte intentionis voluntatis, distinguitur: v. *directum* seu in se (illud quod in se ipso intenditur seu quod est obiectum voluntatis immediatum) et *indirectum* (illud quod non intenditur immediate et rationi sui, sed ob inseparabilem coniunctionem cum aliquo alio, quod efficaciter appetitur e. g. proiectione mercium in mare, perdurante naufragio), P. PALAZZINI, voce *Voluntarium*, in *Dictionarium morale et canonicum*, a cura di P. Palazzini, Roma, 1968, vol. IV, p. 722.

<sup>10</sup> Cfr. E. COLOM e A. RODRÍGUEZ LUÑO, *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di Teologia Morale Fondamentale*, Roma, 2002, seconda edizione, pp. 104-105.

<sup>11</sup> E. COLOM e A. RODRÍGUEZ LUÑO, *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di Teologia Morale Fondamentale*, op. cit., p. 105.

## 2. 2. Il senso ed il contenuto del requisito di formalità dell'atto, fulcro del dibattito dottrinale

Il maggior dibattito e diversità di opinioni in dottrina si è avuto sulla corretta interpretazione da dare al requisito della formalità, posto che nella norma si rinviene soltanto un generico riferimento ad un atto formale. In primo luogo a che cosa esso deve intendersi riferito? Le numerose opinioni emerse al riguardo possono essere agevolmente ricondotte a tre diversi filoni, a seconda che l'elemento formale venga inteso nel significato di forma intrinseca, forma estrinseca essenziale, forma estrinseca accidentale.<sup>12</sup>

Un orientamento minoritario propende per una interpretazione debole del requisito di formalità in relazione sia alla sua funzione, che praticamente viene ridotta di fatto al rango di forma estrinseca accidentale, sia all'individuazione concreta delle ipotesi che possono qualificarsi come formali, arrivando in pratica a considerare formale qualsiasi manifestazione esterna da cui si possa dedurre una volontà di defezionare dalla Chiesa cattolica. A sostegno di un'interpretazione tanto estensiva si argomenta che solo in questo modo si è rispettosi dello spirito del legislatore e dello scopo da lui perseguito, cioè quello di favorire il più possibile la validità dei matrimoni.<sup>13</sup> Il requisito di formalità dell'atto viene così posto in secondo piano, legato al più ad esigenze di conoscibilità della volontà di defezionare, non riconoscendosi affatto in esso un elemento che, oltre a garantire senza dubbio esigenze di certezza probatoria, inserisce un *quid pluris* di solennità ed ufficialità all'atto che oltrepassa la semplice esigenza di prova.<sup>14</sup> In particolare si rinviene la

<sup>12</sup> Cfr. G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in ecclesia*, Paris – Tornaci – Romae, 1955, Editio altera, pp. 670-672.

<sup>13</sup> Cfr. F. MORLOT, *Abandon de l'église, rejet de la foi et mariage (notes sur les canons 1117 et 1071, §1-4°)*, «Revue de droit canonique», 44 (1994), p. 70.

<sup>14</sup> Questo almeno pare potersi desumere analizzando alcune tra le varie definizioni di atto formale proposte in dottrina che lo individuano come una volontà positiva, diretta a rompere la piena comunione con la Chiesa ed espressa in modo tale da assicurare la certezza e la sicurezza giuridica, cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de derecho matrimonial canonico*, Madrid, 1998 nona edizione, p. 82 e p. 212; un comportamento pubblico dal quale ricavare una volontà di defezione, come ad esempio il ricorso alla forma civile del matrimonio, cfr. I. PÉREZ DE HEREDIA, J. VALLE, *Los matrimonios mixto en el nuevo Código*, «Anales Valentinos», 18 (1983), pp. 287-288; una qualsiasi manifestazione esterna di una volontà di defezione purché suscettibile di prova, cfr. A. MOSTAZA, *Anotaciones en torno al significado de las locuciones «abandono notorio de la fe católica» del canon 1.1071,1,4.° y del «abandono 'actu formalis' de la Iglesia católica» de los canones 1086, 1, 1117 y 1124*, in *Dimensiones jurídicas del factor religioso. Escritos en homenaje al Profesor López Alarcón*, Murcia, 1987, p. 379; un qualche atto specifico esterno che manifesti positivamente la volontà di abbandonare la Chiesa cattolica come tale, cfr. A. TANASSINI, *Forma del matrimonio*, in *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, a cura del Gruppo Italiani Docenti di Diritto Canonico, Milano, 1996, p. 135; un'aperta dichiarazione di rinuncia

tendenza a sovrapporre il concetto di *defectio actu formali* alla figura giuridica del delitto di apostasia, eresia o scisma di cui al c. 1364 § 1,<sup>15</sup> ritenendo cioè sufficiente, affinché la volontà del soggetto sia giuridicamente rilevante ai fini dell'esonero, l'integrazione del requisito previsto per tale ipotesi delittuosa ossia, secondo quanto dispone il c. 1330, la sua conoscenza effettiva.

La dottrina in maggioranza è orientata verso un'interpretazione, che rispetto alla precedente, è certamente più rigida in quanto considera il requisito di formalità come una forma estrinseca essenziale. Non è sufficiente dunque che il fedele cattolico non pratichi più la fede, si professi non credente, o si sottragga agli obblighi di soggezione derivanti dalla comunione ecclesiale; è necessario che la manifestazione esterna del suo atto di volontà di abbandonare la Chiesa cattolica si realizzi tramite un vero atto giuridico di carattere pubblico.<sup>16</sup> Diverse sono le argomentazioni addotte da questi Autori a sostegno delle loro posizioni, ma due di queste paiono le più pregnanti: il rischio che un'interpretazione ampia di tale espressione possa essere fonte di gravi incertezze nuocendo alla sicurezza giuridica del sistema matrimoniale canonico;<sup>17</sup> la necessità ed imprescindibilità, desumibile dallo stesso tenore letterale della norma, che la defezione assuma una veste pubblica ed ufficiale, poiché l'esonero dalla forma, dall'impedimento di disparità di culto e di mista religione è concesso dal legislatore non sulla base della volontà del fedele di defezionare dalla Chiesa, ma in forza dell'ufficializzazione di questa volontà innanzi alla Chiesa.<sup>18</sup>

alla propria fede, possibile ad essere provata giuridicamente, cfr. A. M. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma, 1985, p. 99.

<sup>15</sup> Di sostanziale coincidenza tra l'atto formale di defezione e la figura giuridica del delitto di cui al c. 1364 §1 parla J. F. CASTAÑO, *Il Sacramento del matrimonio*, Roma, 1992, seconda edizione, pp. 285-286 e p. 450.

<sup>16</sup> Cfr. J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, Roma, 1992, p. 219; IDEM, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interconfessionali e interreligiosi*, Roma, 1993, p. 82.

<sup>17</sup> Cfr. R. NAVARRO VALLS, *La forma di celebrazione del matrimonio*, op. cit., vol. II, p. 805.

<sup>18</sup> Cfr. G. F. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca, 1985, seconda edizione rivista ed aumentata, p. 237. Osserva ancora lo stesso Autore che "la finalidad de que este abandono o defección se realice mediante un acto formal o solemne es la de trasladar al fuero externo la voluntad interna de la persona por motivos, principal que no exclusivamente, de seguridad y de certeza jurídicas en la configuración del estatuto canónico del fiel, dadas las consecuencias importantes que de aquí se derivan", cfr. F. R. AZNAR GIL, *Derecho matrimonial canónico*, Salamanca, 2001, vol. I, p. 383. Studi sempre più approfonditi hanno ulteriormente rafforzato una interpretazione restrittiva, evidenziando come dall'esame dei lavori preparatori del codice del 1983 non emerge alcun segno indicante la volontà di introdurre una modifica profonda nella disciplina canonica relativa alla forma del matrimonio; che trattandosi di una disposizione costituente una eccezione ad una regola generale l'interpretazione restrittiva è imposta dal c. 18; che lo stesso legislatore, avendo ritenuto di non inserire una disposizione analoga nel Codice per le Chiese Orientali e riaffermando in tal modo l'obbligatorietà della forma per tutti i cattolici, ha mostrato un chiaro atteggiamento

In realtà a ben guardare, specie alla luce dell'interpretazione fornita dal PCTL, si vede come anche questa corrente interpretativa non sia poi tutto sommato così restrittiva. Certamente rispetto all'orientamento c.d. estensivo si differenzia notevolmente, perché attribuisce un ruolo più forte al requisito di formalità previsto nella norma, dovuto alla sua connotazione di forma estrinseca essenziale, che ne fa requisito di validità dell'atto. Di fatto però, anche in questi Autori, quando si passa ad indicare nel concreto quali siano i casi potenzialmente rientranti nella norma, prevale ancora una volta un orientamento estensivo, favorevole al riconoscimento degli atti formali di defezione implicita.<sup>19</sup>

Da ultimo vi sono alcuni Autori che, apparentemente collocabili all'interno della corrente interpretativa che sopra si è qualificata come estensiva

in senso restrittivo, cfr. P. MONETA, *I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica: il can. 1117 CIC*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di J. Carreras, Milano, 1998, pp. 156-159.

<sup>19</sup> Basti prendere come esempio anche in questo caso alcune delle definizioni proposte che qualificano atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica: un consapevole e pubblico distacco dalla Chiesa posto attraverso una pubblica dichiarazione di abbandono della fede o tramite comportamenti che siano ad essa equivalenti come ad esempio l'aperta adesione ad una altra confessione religiosa, cfr. J. J. O'ROURKE, *Thoughts on Marriage*, «*Studia Canonica*», 22 (1988) p. 189; l'adesione concreta a confessioni acattoliche così come qualsiasi dichiarazione pubblica scritta o orale, cfr. R. SEBOTT, C. MARUCCI, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa, commento giuridico e teologico ai can. 1055-1165 del nuovo CIC*, Napoli, 1985, p. 109; un atto cosciente, intenzionale, direttamente percepibile ed oggettivamente significante, che esprima inequivocabilmente (anche se implicitamente) l'intenzione di uscire totalmente, e tendenzialmente in modo definitivo, dalla Chiesa, cfr. P. MONETA, *I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica: il canone 1117 CIC, op. cit.*, p. 160; qualsiasi atto esterno pubblico posto secondo formalità o solennità riconosciute dall'ordinamento canonico, mediante il quale si possa constatare l'abbandono della Chiesa cattolica, cfr. F. R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico, op. cit.*, p. 237; J. F. CASTAÑO, *Il Sacramento del matrimonio, op. cit.*, p. 285 (recentemente Aznar Gil ha avanzato una interpretazione ancor più estensiva del concetto di atto formale di defezione, considerando tale anche un abbandono di fatto della fede a cui un successivo provvedimento dell'Autorità ecclesiastica attribuisca valore formale e canonico, cfr. F. R. AZNAR GIL, *Derecho matrimonial canónico, op. cit.*, vol. I, p. 383); l'adesione pubblica, tramite ascrizione, ad una confessione, setta o associazione che per sua natura combatte la Chiesa e la sua dottrina, o una dichiarazione contenuta in un atto pubblico civile comunicato alla Autorità ecclesiastica ovvero resa direttamente innanzi ad essa secondo le forme di cui ai cc. 1538-1543, cfr. J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente, op. cit.*, p. 219, IDEM, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interconfessionali e interreligiosi, op. cit.*, p. 82. Alcuni, pur riconoscendo in linea di principio la possibilità di considerare defezione con atto formale anche i casi di defezione implicita, non nascondono tuttavia la propria perplessità verso tale figura in ordine sia all'effettiva esistenza in capo al battezzato di una reale volontà di defezionare dalla Chiesa cattolica, sia alla certezza giuridica dell'abbandono, cfr. M. A. ORTIZ, *La forma, in Diritto Matrimoniale Canonico, op. cit.*, vol. III, pp. 31-35. Altri al contrario escludono la possibilità di considerare i casi di defezione implicita come ipotesi di defezione con atto formale cfr. F. MARTZ, *Le droit de quitter de l'Église*, «*Praxis Juridique et Religion*», 7 (1990), pp. 165-166.

per via della loro propensione ad applicare in modo particolarmente ampio l'esenzione di cui ai cc. 1086 §1, 1117 e 1124, in realtà formano un terzo orientamento, profondamente diverso nei suoi presupposti tanto dalla corrente estensiva quanto da quella restrittiva. A loro modo di vedere infatti, stante l'oggettiva mancanza di qualsiasi indicazione legislativa in ordine ai suoi requisiti formali, l'elemento formale non può essere riferito alla veste giuridica esterna dell'atto di defezione ma va piuttosto ricondotto alla sua forma sostanziale: il requisito della formalità contenuto nella normativa citata va perciò inteso legato alla sostanza materiale dell'atto, al suo substrato costitutivo, cioè alla volontà di abbandonare la Chiesa cattolica.<sup>20</sup>

La veste giuridica esteriore dell'atto di defezione dunque sia per coloro che optano per una interpretazione del requisito di formalità nel senso di forma estrinseca accidentale sia per quelli che lo intendono nel significato di forma intrinseca, tutto sommato risulta di fatto scarsamente rilevante ai fini della disposizione *de qua*, assumendo al massimo una rilevanza meramente probatoria. Una siffatta interpretazione dell'inciso "atto formale di defezione" evidenzia tuttavia notevoli problemi applicativi particolarmente in relazione ad un altro istituto, quello dell'abbandono notorio della fede (c. 1071 §1 n° 4), figura simile alla defezione implicita quanto alle sue modalità esterne di manifestazione ma significativamente diversa per il regime giuridico per essa previsto dal legislatore. Mentre i fautori di un'interpretazione del requisito di formalità in senso restrittivo, ossia come forma estrinseca essenziale, agevolmente ed in maniera convincente possono porre il discrimine tra defezione con atto formale implicito ed abbandono notorio della fede nella presenza di un *minimum* di formalità e di ufficialità, richiedendo che la condotta esteriore del soggetto mostri un qualche elemento che giu-

<sup>20</sup> Cfr. S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità dalla forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all'abbandono della fede con atto formale*, *op. cit.*, vol. III, pp. 218-220; U. NAVARRETE, *Disparitas Cultus (can. 1086)*, *op. cit.*, vol. I, p. 532. Proseguendo su questa linea per cui l'unico elemento giuridicamente rilevante per aversi atto formale di defezione è la volontà vera di defezionare dalla Chiesa purché esternamente manifestata, si è esclusa, da parte di dottrina autorevole, persino la necessità che la defezione si realizzi attraverso un unico atto di volontà pienamente determinato e perfettamente individuabile, bastando che il soggetto progressivamente si allontani con piena consapevolezza dalla Chiesa fino a voler non avere più nulla a che fare con Essa, cfr. U. NAVARRETE, *Disparitas Cultus (can. 1086)*, *op. cit.*, vol. I, pp. 531-532. Riprendendo questo spunto si è proposto di considerare integrato l'atto di defezione formale in presenza di comportamenti come l'assenza di pratica religiosa, il vivere o aver vissuto in un matrimonio soltanto civile, l'esclusione del battesimo ed ogni forma di educazione religiosa della prole, l'avversione al problema religioso, ogni qualvolta questi assumano il segno di una evidente volontà di configurare la propria vita al margine della fede e della vita della Chiesa, cfr. A. D'AURIA, *Gli impedimenti matrimoniali nel Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina*, Roma, 2002, p. 115; IDEM, *Il Matrimonio nel Diritto della Chiesa*, *op. cit.*, p. 127.

ridicamente possa qualificarsi come formale,<sup>21</sup> gli altri non sono in grado di offrire un altrettanto efficace e sicuro criterio.<sup>22</sup> Difatti il fare della volontà interiore del soggetto l'elemento centrale, distintivo, esclusivo e totalizzante dell'atto formale di defezione, e parallelamente l'affermare la sostanziale irrilevanza della modalità attraverso cui viene esteriorizzata, se a livello teorico può risultare più che sufficiente a fondare un buon criterio di distinzione tra defezione con atto formale e abbandono notorio della fede, a livello pratico invece si rivela di difficile applicazione, in quanto richiede la valutazione della sola volontà interiore senza poter attribuire alcuna rilevanza diretta e determinante alla modalità di manifestazione.

### 3. *Natura e contenuti dell'atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica alla luce della Circolare del PCTL*

Nella Circolare del 13 marzo 2006 vengono raccolte alcune tra le diverse proposte avanzate dalla dottrina.<sup>23</sup> A fondamento di una corretta applicazione dell'esonero dalla forma canonica di cui ai cc. 1117, 1124, e 1086 § 1, il PCTL pone la necessità di una previa e chiara distinzione tra i due diversi profili che vengono in rilievo in merito all'atto formale di defezione: il piano della dimensione interiore e personale (c.d. piano teologico), e quello amministrativo-giuridico esteriore (cioè del vero e proprio atto formalizzato).<sup>24</sup> Avendo

<sup>21</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *I matrimoni misti*, in *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, op. cit., p. 157; R. CORONELLI, *Incorporazione alla Chiesa e comunione, Aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa*, op. cit., p. 327; P. MONETA, *I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica: il can. 1117 CIC*, op. cit., p. 163. Va inoltre tenuto presente che il fatto di frequentare, anche abitualmente le funzioni liturgiche o altre attività tipiche di una comunità acattolica non può essere di per sé considerato atto formale di defezione della Chiesa cattolica, sia perché ben può darsi che il soggetto ami semplicemente altre espressioni di religiosità senza avere nel suo animo alcuna intenzione di abbandonare la Chiesa Cattolica, sia perché in ogni caso viene a mancare l'elemento, espressamente richiesto dal codice, della formalità, che sarebbe integrato solo in presenza di un qualche atto di ufficializzazione o formalizzazione dell'adesione a tale confessione acattolica; P. LOPEZ GALLO, *Formal Defection from the Catholic Church*, op. cit., p. 629 e p. 631; F. MARTZ, *Le droit de quitter de l'Église*, op. cit., pp. 166-167.

<sup>22</sup> In dottrina si è addirittura sostenuta l'idea di considerare l'abbandono notorio della fede come una particolare forma di defezione con atto formale, cfr. A. MOSTAZA, *Anotaciones en torno al significado de las locuciones «abandono notorio de la fe católica» del canon 1.1071,1,4. ° y del «abandono 'actu formalis' de la Iglesia católica» de los canones 1086, 1, 1117 y 1124*, in *Dimensiones jurídicas del factor religioso. Escritos en homenaje al Profesor López Alarcón*, op. cit., p. 380.

<sup>23</sup> Evidente è l'influenza di contributi quali, tra gli altri, quelli di A. STENSOS, *The concept and Implications of the Formal Act of Defection of Canon 1117*, «*Studia Canonica*», 21 (1987) pp. 175-194 (in particolare si veda la sintesi conclusiva a p. 194); P. ETZI, *Considerazioni sull'«actus formalis defectionis» di cui nei cann. 1086 §1, 1117 e 1124 del C.I.C.*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, op. cit., pp. 215-250; IDEM, *L'atto giuridico formale: aspetti canonici* (cann. 1086 §1; 1117 e 1124 del CIC), «*Revista Española de Derecho Canónico*», 57 (2000), pp. 691-710.

<sup>24</sup> Correttamente la dottrina ricorda anche l'esistenza di un terzo ed ulteriore piano di rile-

infatti caratteristiche e connotati diversi ciascun ambito deve essere valutato dalla Autorità ecclesiastica secondo i propri criteri epistemologici, in quanto solo così è possibile verificare se effettivamente tra il piano teologico e quello amministrativo-giuridico si dia effettivamente una corrispondenza, condizione questa assolutamente necessaria per poter ritenere integrato un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica.<sup>25</sup> Questo duplice livello di studio è necessario perché, come rilevato già da tempo dalla dottrina e sopra ricordato, se da un lato è certamente la volontà contraria alla fede a costituire la sostanza dell'atto mancando la quale esso non sussiste, dall'altro è altrettanto vero che la veste formale giuridica di manifestazione esteriore è ciò che permette all'ordinamento di riconoscere come effettivamente esistente e di recepire una tale volontà. Ecco dunque che la formalità esteriore a giudizio del PCTL viene ad assumere una rilevanza ed essenzialità pari a quella dell'elemento volitivo. Pertanto non costituisce atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica né la sola concreta presenza nell'animo del soggetto di un'effettiva volontà di rottura della comunione, laddove questa non venga esteriorizzata secondo le forme giuridiche previste, né la semplice esistenza di un atto giuridico-amministrativo contenente una volontà di defezione perfettamente formato, in quanto di per sé non è sufficiente ad escludere la presenza di una volontà di perseverare nella comunione della fede.<sup>26</sup>

### 3. 1. I due profili dell'atto di defezione. Il profilo teologico

Per quanto riguarda il piano teologico l'atto di volontà, come fin da principio evidenziato dalla dottrina, deve essere rivolto alla rottura definitiva di qualunque legame tra la Chiesa cattolica e la persona in Essa battezzata o accolta. Dunque la volontà deve essere volta a rinnegare i vincoli di comunione – professione di fede, sacramenti, disciplina, di cui al c. 205 – e presuppone pertanto un atto di apostasia, eresia o scisma.<sup>27</sup> La principale conseguenza che da ciò deriva è la non ammissibilità a livello teologico degli atti di defezione implicita, intesa secondo la peculiare accezione di significato sopra suggerita, poiché in linea di massima in essi non è ravvisabile un positivo atto di volontà del fedele avente ad oggetto direttamente i propri rapporti con la Chiesa. In questi casi infatti vi è unicamente una volontà determinata a raggiungere un bene di per sé oggettivamente incompatibile con l'appar-

vanza dell'istituto della defezione con atto formale ossia quello del diritto interno dello Stato, con la possibilità di aversi un atto formale di uscita dalla Chiesa con effetti esclusivamente civili e non anche ecclesiali, cfr. F. MARTZ, *Le droit de quitter de l'Église*, op. cit., pp. 167-168.

<sup>25</sup> Cfr. PCTL, *Circolare del 13 marzo 2006*, n. 5.

<sup>26</sup> Cfr. PCTL, *Circolare del 13 marzo 2006*, n. 3.

<sup>27</sup> Cfr. PCTL, *Circolare del 13 marzo 2006*, n. 2.

tenenza alla Chiesa, e non anche una volontà avente come proprio espresso oggetto la rottura dei legami di comunione con la Chiesa. Il venir meno del vincolo di comunione si pone infatti come “oggetto indiretto della volontà”, e quindi – come già ricordato – come una conseguenza trascurabile che non è voluta né come fine né come mezzo, ma è semplicemente prevista e permessa in quanto inscindibilmente legata al raggiungimento del bene desiderato.

Ad una diversa conclusione, sempre rimanendo sul piano teologico, si può giungere intendendo il significato di defezione implicita nel senso generalmente proposto dalla dottrina, ossia ricollegandolo al mezzo attraverso cui l'ordinamento viene ad acquisire conoscenza della volontà di defezionare. In questo caso allora di per sé ben sarebbe ammissibile, si ribadisce a livello teologico, l'idea di una defezione implicita, laddove il soggetto ad esempio decidesse di iscriversi ad un'altra confessione non tanto, o soltanto, come fine direttamente voluto, ma piuttosto come mezzo attraverso cui manifestare esteriormente la propria volontà positiva e diretta di rompere i legami con la Chiesa. Il prossimo sviluppo della riflessione dottrinale dirà in che misura gli operatori del diritto saranno disposti ad avvalersi dell'apporto, delle categorie proprie della teologia morale nel dibattito sull'elemento volitivo alla base dell'atto di defezione. Basti qui solo considerare la maggior articolazione che la riflessione canonistica sarà chiamata a dare ad uno dei punti ritenuti fino ad oggi fermi, ossia quello secondo cui una dichiarazione di abbandono della Chiesa fatta per uno scopo diverso, politico, economico, sociale non è idonea a costituire un atto formale di defezione. Molto probabilmente sarà infatti necessario ripensarla alla luce della distinzione tra oggetto diretto ed indiretto della volontà, distinguendo il caso in cui la defezione conseguente ad una tale dichiarazione sia un risultato non voluto ma semplicemente tollerato, da quello in cui la defezione venga invece ricercata e voluta dal fedele in quanto necessaria e strumentale al raggiungimento dello scopo che si è prefissato, ossia venga vista come un bene utile/necessario.

### 3. 2. Segue... il profilo giuridico amministrativo

La dimensione amministrativo-giuridica dell'atto formale assume oggi a seguito della Circolare del PCTL, una rilevanza ben superiore a quanto la dottrina è arrivata a sostenere, non solo rispetto agli Autori che di fatto quasi riducono la formalità ad una mera necessità probatoria, o che addirittura la dissolvono trasponendo il requisito della formalità dal piano formale giuridico a quello sostanziale volitivo, ma anche rispetto a coloro che, pur propendendo per una interpretazione forte del requisito di formalità, sono orientati

ad ammettere senza particolari difficoltà la possibilità di considerare integrato l'atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica sulla base di comportamenti concludenti del battezzato. La soluzione interpretativa fatta propria dal PCTL si pone infatti su di una linea nettamente più limitante venendo a richiedere che l'atto formale, oltre ad avere i requisiti comuni di validità previsti dall'ordinamento canonico per tutti gli atti giuridici e cioè che l'atto sia stato posto dal soggetto in modo personale, cosciente e libero,<sup>28</sup> sia *ad validitatem* manifestato in forma scritta davanti alla competente Autorità ecclesiastica.<sup>29</sup> Viene meno così non soltanto la possibilità di configurare l'atto formale di defezione a partire da prese di posizione e da comportamenti concludenti del fedele, ma addirittura si restringe notevolmente la nozione stessa di atto formale in senso proprio, escludendosi l'attribuzione di questa qualifica ad atti che fino ad oggi venivano classificati come tali. Infatti d'ora in avanti non solo una dichiarazione ufficiale scritta resa davanti alla Autorità statale, ovvero una pubblica dichiarazione sui mass media, ma persino una dichiarazione orale solenne resa pubblicamente davanti all'Autorità ecclesiastica non potrà più essere considerata sufficiente ad integrare il requisito di formalità, occorrendo a tal fine congiuntamente la forma scritta e la sua recezione da parte della Autorità ecclesiastica. Addirittura un'interpretazione rigida e strettamente letterale dell'inciso "manifestato in forma scritta e davanti alla Autorità ecclesiastica", legittima a sostenere la necessità della presenza fisica del soggetto dichiarante innanzi ad Essa, escludendo almeno in teoria la possibilità di ricorrere ad una semplice notificazione scritta. In tal modo l'Autorità ecclesiastica verrebbe di molto facilitata nel suo difficile compito di giudicare se la volontà espressa nell'atto scritto ha i contenuti di cui al n. 2 della Circolare, in quanto le si eviterebbe il rischio di ritrovarsi nella situazione di dover compiere una valutazione oggettivamente così difficile sulla base soltanto di una semplice documentazione scritta, nella quale l'indicazione delle ragioni alla base della defezione può essere più o meno esauriente, permettendole invece di istaurare un vero e proprio confronto personale con il fedele intenzionato a defezionare dalla Chiesa cattolica.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Cfr. PCTL, *Circolare del 13 marzo 2006*, n. 4.

<sup>29</sup> Cfr. PCTL, *Circolare del 13 marzo 2006*, n. 5.

<sup>30</sup> Evidenzia la possibile insufficienza della documentazione scritta a fini della valutazione della volontà di defezione J. PASSICOS, *L'acte formel. À propos des demandes de radiation de baptême et de sortie de l'Eglise*, «L'année canonique», 39 (1997), p. 53. Idonea ad integrare il requisito della forma scritta si deve ritenere sufficiente, oltre alla stesura e sottoscrizione di un documento da parte del dichiarante, anche la sottoscrizione di una eventuale verbalizzazione ad opera di terzi delle dichiarazioni orali rese dal soggetto (con una applicazione analogica di quanto previsto dal c. 1503), o al limite la sola verbalizzazione senza la sottoscrizione del dichiarante qualora questi, animato dall'intento di negare qualsiasi dignità alla Chiesa ed al suo ordinamento, rifiuti di apporla (con una applicazione analogica del c. 1473). Più difficile

In merito proprio a quest'ultimo aspetto desta qualche perplessità l'aver attribuito un compito così difficile, quale quello di decidere se ciò che una persona – già giudicata abile ai sensi dei cc. 124-126 – dichiara corrisponde a quello che essa effettivamente vuole, senza aver dato alcuna indicazione circa i mezzi utilizzabili o le procedure da seguire. Tuttavia, per evitare di porre in seria difficoltà l'Autorità ecclesiastica procedente, si deve tendenzialmente ammettere la possibilità di attivare nella fattispecie *de qua* una qualche forma di procedimento istruttorio, nei suoi contenuti adattabile alla diverse circostanze, nel quale ci si possa avvalere dei mezzi di prova previsti in generale dall'ordinamento.<sup>31</sup>

La lettura della Circolare sopra riportata sembra essere la più rispondente allo spirito, alle finalità e, soprattutto, al forte rigore che traspare dai toni della Circolare del 13 marzo 2006. Tuttavia, stando ad alcune recenti indicazioni date dal PCTL in risposta ad alcuni dubbi sollevati dalle Conferenze Episcopali Italiana e Spagnola,<sup>32</sup> il Dicastero sembra oggi propendere per un'applicazione più flessibile della Circolare.

Senza dubbio è importante l'esplicitazione, che si ritrova in tutte e due le note del PCTL, del confronto personale tra l'Autorità Ecclesiastica ed il fedele che intende defezionare dalla Chiesa cattolica, come uno degli elementi centrali nella procedura di accertamento della sussistenza di un valido atto formale di defezione. Questo infatti, da un lato, agevola l'Autorità Ecclesiastica nel prendere una decisione riguardo ad una questione che “non è soltanto giuridica-amministrativa anagrafica, ma una delicata questione teologico-canonica attinente ad elementi costitutivi della vita della Chiesa”,<sup>33</sup> e dall'altro, permette al fedele di prendere piena coscienza della gravità della decisione e delle relative conseguenze canoniche, penali e non, consentendo nel contempo di “procurar con paciente caridad que se convertia y desista de su intención

dire se possa ritenersi altrettanto sufficiente la mera consegna *brevi manu* da parte dell'interessato di un documento previamente redatto; questo può in linea di massima ritenersi ammissibile qualora non venga a pregiudicare la possibilità di un dialogo tra il soggetto dichiarante e l'Autorità ecclesiastica.

<sup>31</sup> L'utilità di una adeguata istruttoria emerge allorquando, ravvisando una discrasia tra la volontà manifestata nell'atto formale esteriore e quella interna, l'Autorità ecclesiastica ritenga non sussistente alcun atto formale di defezione, poiché in questo caso essa dovrebbe in teoria dar ragione, trattandosi di una decisione rispetto ad una richiesta del fedele che ex c. 51 deve essere almeno succintamente motivata, degli elementi che l'hanno indotta a ritenere superabile la presunzione giuridica della conformità tra il voluto ed il dichiarato. Una concreta applicazione di quanto detto potrebbe aversi in tutti quei casi in cui la richiesta del fedele di far registrare la propria defezione fosse fatta meramente per motivi fiscali, senza alcuna reale intenzione di rinnegare la propria fede.

<sup>32</sup> Rispettivamente *Risposta del 24 novembre 2006* e *Risposta del 16 dicembre 2006*, «Communicationes», 38 (2006).

<sup>33</sup> PCTL, *Risposta del 24 novembre 2006*, p. 186.

de abandono”.<sup>34</sup> Tuttavia, se si valutano le concrete indicazioni operative date dal PCTL emerge che la necessità di un confronto personale tra le parti non sia poi di fatto così tanto stringente e fondamentale, ma soltanto un desiderabile auspicio. Attenendosi a quanto scrive il PCTL nelle sue risposte, nel caso in cui il fedele rifiuti un contatto personale con l’Autorità Ecclesiastica, anche una sua mera richiesta di annotare la propria defezione dalla Chiesa cattolica inviata per posta, potrebbe essere di per sé sufficiente ad integrare il requisito previsto dal n. 5 della Circolare. In tali casi si prevede infatti che il confronto tra le parti possa essere efficacemente sostituito, da una lettera di risposta della Autorità Ecclesiastica – possibilmente in forma di raccomandata – nella quale riportare quegli avvertimenti e, soprattutto, quelle esortazioni pastorali a ritornare sui propri passi che questa avrebbe fatto al fedele laddove avesse potuto incontrarlo personalmente. Dopo di che, qualora l’invito a rimeditare la propria decisione non venisse accolto o non pervenisse alcuna lettera di risposta da parte dell’interessato, “sarà evidente per via documentaria la volontà dell’interessato di porsi formalmente in una situazione canonica di rottura della comunione ecclesiale con le relative conseguenze penali, e si potrà procedere alla richiesta annotazione”.<sup>35</sup> Questa soluzione interpretativa tuttavia, oltre ad essere difficilmente armonizzabile con il principio affermato nella Circolare per cui “l’atto giuridico-amministrativo dell’abbandono della Chiesa di per sé non può costituire un atto di defezione nel senso inteso dal CIC, giacché potrebbe rimanere la volontà di perseverare nella comunione della fede”,<sup>36</sup> pone implicitamente una poco convincente presunzione di coincidenza tra il profilo giuridico-amministrativo e quello teologico, che di fatto viene a fondarsi esclusivamente sulla lettera di risposta inviata dalla Autorità Ecclesiastica, o più esattamente sulla conoscenza acquisita dal fedele a seguito di questa che andrebbe ad integrare e rafforzare la volontà del fedele laddove questa fosse carente sul piano teologico. Particolarmente evidente appare allora il rischio che si degeneri in un certo automatismo nel riconoscimento dello status di cattolico che formalmente ha defezionato dalla Chiesa cattolica, particolarmente problematico considerata anche la stretta connessione, come ricordato dalla Circolare al numero 5, tra tale riconoscimento ed il delitto di cui al c. 1364 §1.

Comunque sia triplice appare in conclusione il risultato che il PCTL ha inteso perseguire: garantire l’autenticità della provenienza e l’esatto contenuto della dichiarazione, assicurare una certa solennità esteriore che permetta al battezzato di rendersi pienamente conto della gravità dell’atto che sta ponendo, agevolare l’Autorità ecclesiastica nel suo compito di valutare il reale contenuto della dichiarazione.

<sup>34</sup> PCTL, *Risposta del 16 novembre 2006*, p. 188, n. 1.

<sup>35</sup> PCTL, *Risposta del 24 novembre 2006*, p. 186-187.

<sup>36</sup> PCTL, *Circolare del 13 marzo 2006*, n. 3.

#### 4. Profili critici legati alla natura giuridica della Lettera Circolare

Nel parlare del provvedimento del 13 marzo 2006 si è usata la dizione di “Circolare”, preferendo far riferimento all’aspetto esteriore del documento piuttosto che al suo contenuto, in quanto non c’è un sufficiente numero di elementi che permetta di prendere una posizione netta in merito al suo valore giuridico. Infatti una lettura del provvedimento orientata a qualificarlo alla stregua di una vera e propria interpretazione autentica, mal si concilia con la sua forma esteriore di semplice lettera circolare con la quale si comunicano ai Presidenti delle Conferenze Episcopali alcuni chiarimenti, sotto il profilo sia strettamente giuridico che teologico, relativi al corretto significato da dare all’*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*. Preferibile sarebbe stato che il PCTL, volendo rendere una interpretazione autentica, avesse continuato ad utilizzare quantomeno il consueto, pur se criticato, modello del rescritto *in re peculiari*, o meglio ancora, come la dottrina auspica da tempo, adottato la forma di una vera e propria legge interpretativa.

I vari chiarimenti in essa contenuti si trovano raggruppati in sette numeri, espressamente qualificati come norme. Tuttavia a tale riguardo, non si può fare a meno di osservare come la formulazione delle disposizioni sia un po’ carente dal punto di vista giuridico formale, risultando appesantita da una serie di precisazioni e di richiami non in linea con le esigenze della tecnica giuridica. Ciò è conseguenza della volontà del PCTL di dare a ciascun numero la duplice e simultanea funzione di norma giuridica in senso proprio e di nota esplicativa delle realtà teologiche e giuridiche, nonché delle esigenze pastorali sottese all’istituto della defezione con atto formale. L’intento del PCTL di emanare dei criteri vincolanti di interpretazione della normativa sulla defezione con atto formale, palesandone allo stesso tempo le ragioni logico-giuridiche nonché teologiche ad essi sottese, e nel contempo di superare la criticata forma del rescritto *in re peculiari* senza però voler giungere ad utilizzare quella della legge interpretativa, sarebbe stato con più efficacia raggiunto se, adottando la tecnica usuale di redazione degli atti normativi, si fosse strutturato il provvedimento in due parti: un preambolo nel quale indicare dettagliatamente e per esteso i presupposti, le motivazioni e le finalità del provvedimento, ed un articolato contenente le disposizioni normative redatto secondo i rigorosi criteri delle esigenze formali giuridiche.

Occorre ora stabilire quale sia il valore giuridico della Circolare del PCTL, sia in relazione alla sua esatta collocazione nel vigente sistema della fonti del diritto matrimoniale canonico, sia in relazione alla sua efficacia temporale, in quanto è indispensabile per risolvere la delicata questione di quei matrimoni che fino ad oggi sono stati dichiarati validi o invalidi sulla base della prassi ed interpretazione dottrinale precedente, oltre che ovviamente

per pronunciarsi in ordine alla validità dei futuri matrimoni di cattolici *a fide deficientes*.

Affrontando la problematica relativa al valore giuridico della Circolare, ci si imbatte inevitabilmente nella spinosa questione sul ruolo e sulla natura della potestà del PCTL in relazione al sistema delle fonti del diritto canonico. Buona parte della dottrina è dell'avviso che la funzione di interpretare autenticamente le leggi *per modum legis* presupponga la titolarità di una certa potestà legislativa, e che di conseguenza le interpretazioni autentiche rese dal PCTL, salvo quelle dichiarative, necessitino dell'approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice avendo il carattere di nuova legge.<sup>37</sup> Questo perché il PCTL, a cui l'ordinamento canonico espressamente affida in via ordinaria la funzione di interpretare le leggi (artt. 154 e 155 Cost. Ap. *Pastor Bonus*, d'ora in poi PB), è sprovvisto della potestà legislativa, e non può pertanto emanare né leggi né decreti generali se non in casi singoli e con approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice (art. 18 PB).<sup>38</sup> Tralasciando di approfondire un tema così intricato e specifico, si può tuttavia osservare in primo luogo che la *Pastor Bonus* pone come condizione di validità delle interpretazioni autentiche *per modum legis* rese dal PCTL l'approvazione data volta per volta dal Romano Pontefice. Nonostante il diverso orientamento della dottrina, tale approvazione deve intendersi in forma generica e non già in forma specifica,<sup>39</sup> e questo per evitare di ritrovarsi nell'assurdo di sostenere che il legislatore abbia inteso attribuire in forma ordinaria e vicaria ad un Dicastero una funzione la cui concreta modalità di esercizio è quella prevista per le attribuzioni *ad casum* ed *extra competentiam* di cui all'art. 18 della *Pastor Bonus*. Pare allora lecito sostenere, corroborati anche dall'evidenza del dato testuale, che gli artt. 154 e 155 PB integrino l'ipotesi di cui al c. 16 § 1, ossia l'affidamento della potestà di interpretare le leggi ad un soggetto diverso dal legislatore, e che pertanto l'approvazione in forma generica del Romano Pontefice accompagnata dalla promulgazione munisca le interpretazioni autentiche rese dal competente organo del valore di legge.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Cfr. R. J. CASTILLO LARA, «*De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificae Commissionis adimplenda*», «*Communicationes*», 20 (1988), p. 281; J. HERRANZ, *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, 1990 p. 473.

<sup>38</sup> Va ricordato che prima della promulgazione della *Pastor Bonus* in dottrina si è sostenuto esplicitamente che «la competencia de la comisión [al tempo Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico] participa en buena medida de la potestad legislativa», J. OTADUY, *Naturaleza y función de la comisión pontificia para la interpretación del CIC*, «*Ius Canonicum*», 24 (1984), p. 755.

<sup>39</sup> Cfr. F. J. URRUTIA, *De Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis*, «*Periodica*», 78 (1989), p. 509.

<sup>40</sup> Cfr. E. GRAZIANI, voce *Legge (dir. can.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1973, vol. XXIII, p. 109.

L'idea di sostenere la necessità del ricorso all'istituto dell'approvazione in forma specifica in luogo di quella semplice a partire dall'assunto che, eccezion fatta per le dichiarative, le interpretazioni *per modum legis* sono atti di natura sostanzialmente legislativa non consentiti a soggetti sprovvisti della titolarità della potestà legislativa, non pare condivisibile. Infatti l'unico modo per conciliare tale opinione con il dettato della *Pastor Bonus*, è quello di adottare un'interpretazione restrittiva della competenza del PCTL di cui all'art. 155 PB limitandola appunto alle interpretazioni soltanto dichiarative, e facendo delle interpretazioni esplicative, estensive e restrittive un caso di attribuzione *ad casum* ed *extra competentia* ai sensi dell'art. 18 PB; tuttavia così facendo ci si pone in evidente disaccordo con il significato usuale che il legislatore dà all'espressione *interpretatio authentica per modum legis* nel quale sono ricomprese in modo assolutamente incontestabile tutte e quattro le forme di interpretazione autentica, come risulta dalla chiara lettera del c. 16 § 2.<sup>41</sup> Tra l'altro sostenere la necessità dell'approvazione in forma specifica implica di fatto negare la possibilità di rendere interpretazioni autentiche da parte di soggetti diversi dal titolare della potestà legislativa, svuotando di significato la norma del c. 16 § 1 che riconosce espressamente al legislatore la possibilità di attribuire a soggetti diversi da sé la potestà di interpretare autenticamente le leggi *per modum legis* in tutte e quattro le modalità oggi configurabili. L'approvazione in forma specifica spoglierebbe inoltre il PCTL della paternità e responsabilità delle interpretazioni date, poiché questa com'è noto opera in maniera tale che l'atto ad essa sottoposto divenga sia formalmente che sostanzialmente un atto proprio del Romano Pontefice.<sup>42</sup> Per tutte queste ragioni si ritiene preferibile, ed indubbiamente più sicuro, attenersi quanto più possibile a quello che appare essere il disposto della legislazione in vigore, ritenendo sufficiente affinché le interpretazioni date *per modum legis* dal PCTL acquisiscano piena efficacia giuridica, l'approvazione in forma generica del Romano Pontefice seguita dalla promulgazione formale dell'atto.

Dal testo della Circolare risulta che il Romano Pontefice ha dato la sua approvazione in forma generica, e dunque il primo requisito di legalità dell'atto è stato rispettato. Non altrettanto può dirsi però del secondo requisito che è quello stabilito dal c. 16 § 2 e cioè la sua promulgazione, che deve avvenire,

<sup>41</sup> Cfr. J. HERRANZ, *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, op. cit., p. 473.

<sup>42</sup> Cfr. F. J. URRUTIA, *Approbatio in forma specifica*, «Periodica», 80 (1991), pp. 8-9; IDEM, *De Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis*, op. cit., p. 509. In passato tuttavia si è autorevolmente sostenuto che anche l'approvazione in forma semplice fosse in grado di attribuire all'atto così approvato la forza di legge, cfr. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, Torino, 1950 Editio quarta aucta et emendata, vol. 1, pp. 397-398, n. 335.

difettando una previsione *ad casum* che stabilisca diversamente, secondo le forme ordinarie previste dall'ordinamento al c. 8; perciò la sua divulgazione attraverso «Communicationes», per quanto autorevole sia tale rivista, non può essere ritenuta idonea a costituire una valida promulgazione. Di conseguenza fintanto che la Circolare del PCTL non venga debitamente promulgata essa non ha "altro valore se non quello di una lettura autorizzata della legge che nulla aggiunge alla forza vincolante della disposizione interpretata".<sup>43</sup>

Posto che per le ragioni sopra indicate il provvedimento non pare configurarsi per il momento come giuridicamente vincolante, nondimeno si può cercare di rispondere alla domanda se l'interpretazione fornita dal PCTL, laddove venga formalmente promulgata, sia applicabile retroattivamente oppure no. Secondo il chiaro disposto del c. 16 § 2 la possibilità di una applicazione retroattiva di una interpretazione autentica si dà soltanto nel caso in cui questa abbia una natura dichiarativa, ossia si limiti a dichiarare che il senso proprio della disposizione corrisponde a quello immediatamente ricavabile dal suo tenore letterale, al più escludendo altre possibili interpretazioni; al contrario la retroattività è esclusa nell'ipotesi di interpretazione di legge dubbia (c.d. interpretazione esplicativa), e di interpretazione restrittiva o estensiva.<sup>44</sup>

Guardando al contenuto della Circolare è fondato ritenere che non ci si trovi innanzi ad una interpretazione meramente dichiarativa, e che pertanto sia da escludere la possibilità di una sua applicazione in via retroattiva. Per rendersi conto di questo basti considerare quanto lontana sia l'interpretazione della nozione di defezione con atto formale che la dottrina canonica più diffusa era solita ricavare con approfonditi e argomentati studi dalla lettura della norma, rispetto a quella che dà oggi il PCTL. Tale distanza esclude con tutta evidenza ogni possibilità di ritenere che quanto indicato dal PCTL sia una mera esposizione di un contenuto di per sé già evidente dal testo della norma. Al contrario, a ben guardare, si vede come l'interpretazione del PCTL assume in realtà una natura chiaramente esplicativa, sebbene allo stesso tempo – ed in senso lato – essa sembri anche acquistare una natura restrittiva. Esplicativa la si può considerare nella misura in cui essa viene a chiarire il significato di una disposizione dubbia, ossia nella parte in cui dà un contenuto preciso e concreto alla oscura ed inedita, fino al codice del

<sup>43</sup> P. LOMBARDIA, *Commento al c. 16*, revisionato da J. Otaduy, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, Roma, 2004, p. 85.

<sup>44</sup> La ragione dell'irretroattività risiede nel fatto che il provvedimento di interpretazione autentica, che in se stesso dal punto di vista formale non è legge ma di questa ne ha il valore, dal punto di vista sostanziale introduce una nuova legge. Sul punto si veda, tra gli altri, V. DE PAOLIS, *Il libro I del Codice: norme generali*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma, 1995 terza edizione, vol. 1, pp. 293-296.

1983, categoria codiciale di “atto formale puro”, provvedendo finalmente ad indicare i requisiti di formalità necessari (manifestazione di volontà data per iscritto innanzi al parroco o al proprio ordinario) affinché la defezione possa dirsi avvenuta “con atto formale”.<sup>45</sup> Seppur è evidente che così facendo si è ristretto di fatto l’ambito potenziale di applicazione della norma rispetto a quanto solitamente ritenuto in dottrina e nella prassi, tuttavia non può sotto questo profilo parlarsi propriamente di interpretazione restrittiva, in quanto a stretto rigore non può dirsi che siano stati aggiunti elementi di formalità ulteriori rispetto a quelli che la norma lasciava intendere, e questo semplicemente perché dalla lettura della norma di per sé non era possibile ricavarne con certezza alcuno.

Potrebbe invece qualificarsi come interpretazione restrittiva nella misura in cui la Circolare del PCTL viene ad introdurre, aderendo a quanto sostenuto da tempo in dottrina, l’esplicitazione di un elemento *ad validitatem* ulteriore per l’atto formale che deborda rispetto a quelli che tipicamente possono considerarsi i requisiti relativi alla formalità di un atto giuridico, vale a dire la necessità di una volontà particolarmente qualificata – secondo quanto si è già avuto modo di esporre – alla base dell’atto di defezione, con la conseguente esigenza di una coincidenza tra il piano teologico ed il profilo amministrativo-giuridico. In realtà la scelta così operata dal PCTL più che riguardare il piano strettamente interpretativo della normativa relativa all’atto formale di defezione, viene ad aprire un discorso di teoria generale dell’atto giuridico, ed in particolare sull’intenzione quale suo elemento essenziale e specifico. Con essa infatti il PCTL ha apertamente dichiarato la propria adesione alla c.d. *teoria degli effetti giuridici* detta anche *dell’intenzione giuridica*, secondo la quale per aversi un negozio giuridico valido è necessaria una volontà positiva e diretta verso gli effetti giuridici propri del negozio poiché questi si producono esclusivamente in quanto voluti dal soggetto, ed il loro riconoscimento giuridico da parte della legge si estende sino a dove arriva la positiva determinazione della volontà, mostrando così allo stesso tempo di disattendere la più condivisibile *teoria del fine pratico* o *dell’intenzione empirica*, secondo la quale per la validità di un atto giuridico è sufficiente che la volontà si diriga, con la conoscenza del suo oggetto essenziale e dei

<sup>45</sup> Più corretto è dire che la Circolare, operando finalmente la necessaria integrazione del dettato codiciale, ha fatto venire meno l’anomala figura di “atto formale puro”, nata sulla scia del disposto dei cc. 1086 §1, 1117 e 1124. Si deve inoltre evitare di cadere nella tentazione di ritenere potenzialmente applicabili i requisiti formali introdotti con la Circolare a possibili altri atti formali carenti sotto il profilo della individuazione concreta degli elementi di formalità, in quanto questi sono pensati per far fronte alla particolarissima esigenza di verificare la coincidenza tra il profilo teologico e quello giuridico-amministrativo, che normalmente non si riscontra negli atti giuridici in generale.

suoi effetti, alla realizzazione dell'atto giuridico nella consapevolezza che tali effetti si determineranno *ipso facto* dal momento di detta realizzazione e non dalla intenzione positiva volta a produrli.<sup>46</sup> Sono evidenti le importanti ripercussioni che si potrebbero avere sull'intero sistema canonico se si arrivasse ad una generalizzazione di una interpretazione dell'elemento volontario così improntata.

### 5. Conclusioni

Considerata la natura non giuridicamente vincolante della Circolare, almeno sino alla sua debita promulgazione, rimane difficile in questo momento formulare un giudizio globale su questo recente ed atteso intervento del PCTL, non essendo infatti ancora trascorso un sufficiente periodo di tempo per valutarne l'effettivo impatto sulla prassi seguita dalle Curie diocesane.<sup>47</sup>

Possono nondimeno farsi alcune considerazioni nel merito del provvedimento. La prima, di chiara evidenza, è la restrizione drastica della portata della normativa contenente l'esonero dalla forma canonica che, fatta salva la prassi applicativa precedente stante l'irretroattività della Circolare, lascia fuori un numero considerevole di casi che fino ad oggi in modo praticamente pacifico erano qualificati atti di defezione formale. La seconda, che in parte è legata alla restrizione di cui sopra si è detto, è quella relativa al rischio altamente probabile di uno snaturamento dell'istituto dell'atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica rispetto alle finalità che il legislatore con esso aveva inteso perseguire, e di un suo uso strumentale contro la Chiesa. Infatti l'opzione fatta a favore di una via giuridica e formale molto rigida e ristretta per aversi atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica rischia di andare in tutt'altra direzione, poiché rende nella maggioranza dei casi inapplicabile, e quindi inutile, la clausola di esonero prevista nei cc. 1086 § 1, 1117 e 1124, considerato che il maggior numero di defezioni riguardano persone che, oltre ad aver perso la fede, manifestano una piena indifferenza nei riguardi della Chiesa e dei loro rapporti con Essa. È di tutta evidenza allora

<sup>46</sup> Sul punto si veda G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in ecclesia*, op. cit., pp. 588-589.

<sup>47</sup> L'unico caso di formale defezione di cui si è avuta conoscenza dopo il 13 marzo 2006 è quello risolto dal Vicariato di Roma il 23 giugno dello stesso anno. Avendo riguardo al provvedimento finale adottato, già si evidenziano infatti i primi cedimenti rispetto alla Circolare. L'Autorità nella sua decisione oltre a non fare alcuna menzione della Circolare, se ne discosta sotto due punti importanti: non viene affrontata, almeno in modo esplicito, la fondamentale questione della coincidenza tra il piano teologico e quello giuridico-amministrativo dell'atto di defezione; si dispone che l'annotazione venga effettuata non sul registro dei battesimi, ma sull'atto di cresima, possibilità questa non espressamente prevista, e dubbia circa le potenziali conseguenze giuridiche. Cfr. Vicariato di Roma, Decreto 23 giugno 2006, pubblicato dall'Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose sul sito internet [www.olir.it](http://www.olir.it).

che queste persone, non credendolo ovviamente necessario, non si preoccuperanno minimamente di assicurarsi l'esonero dalla forma canonica attraverso il rispetto delle procedure indicate nella Circolare per poter contrarre un valido matrimonio. I restanti casi di defezione, nei quali effettivamente saranno attivate e rispettate le procedure formali previste dalla Circolare, saranno quelli in cui la perdita della fede non è accompagnata da una indifferenza verso la Chiesa ma al contrario da sentimenti di avversione ad Essa, con un probabile utilizzo strumentale dell'istituto della defezione con atto formale a vantaggio della propaganda di movimenti ateistici o comunque anticattolici.

Riguardo alle indicazioni applicative date dal PCTL nelle sue risposte alle Conferenze Episcopali Spagnola ed Italiana, oltre al già ricordato pericolo di un automatismo nel riconoscimento dell'esistenza di un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica con i connessi profili penalistici, possono farsi due ulteriori considerazioni. L'aver ammesso la possibilità che la defezione possa aversi anche a seguito di semplice richiesta scritta inviata per posta, riconducibile in parte ad un'attenzione del PCTL nei riguardi della legislazione civile in materia di privacy, si concilia a fatica con l'affermazione di principio sulla necessità di un vero accertamento della coincidenza del profilo teologico con quello giuridico-amministrativo nell'atto posto dal fedele su cui l'Autorità ecclesiastica è l'unico soggetto capace di giudicare. Infatti non trascurabile è il rischio di dar vita ad una presunzione giuridica sulla coincidenza di tali piani che renderebbe meramente certificativo e formale il giudizio. Altra considerazione, conseguenza di quanto appena detto, è che in questo modo tutta la questione relativa alla defezione con atto formale rischia di diventare una mera registrazione di dati sensibili o anagrafici, dando tra l'altro l'impressione che il fedele abbia quasi un diritto al riguardo. Pur comprendendosi la necessità di un adeguamento alla legislazione civile in materia di privacy, si deve dire che le recenti indicazioni applicative elaborate dal PCTL lasciano in parte insoddisfatti, poiché paiono sovrapporre la questione dei diritti individuali in materia di trattamento di dati sensibili e la questione dell'appartenenza del fedele alla Chiesa, trattando questa secondo gli strumenti giuridici elaborati per quella, producendo gli inconvenienti appena ricordati. L'introduzione invece di una netta distinzione tra i due ambiti prevedendo una duplice annotazione, la prima relativa alla dichiarazione del fedele di voler abbandonare la Chiesa eventualmente accompagnata dalla richiesta di annotazione, la seconda in ordine al giudizio di coincidenza del profilo teologico con quello giuridico-amministrativo emesso dalla Autorità ecclesiastica, concilierebbe al meglio l'esigenza del rispetto della legislazione civile con la difesa della sfera di competenza propria ed autonomia della Chiesa.

Ciò considerato sembra dunque lecito affermare che la dibattuta questione dell'atto formale di defezione, laddove vengano risolti i problemi relativi al valore giuridico della Circolare attraverso la sua formale promulgazione ai sensi del c. 8, pare ormai avviata in una direzione lontana dagli auspici espressi dalla dottrina. Infatti l'esito verso cui ci si è incamminati, nonostante formalmente ne sia ribadito il permanente vigore, è quello di una abrogazione di fatto della normativa riguardante l'esonero dalla forma canonica per i cattolici *a fide deficientes*, poiché la maggioranza di coloro che abbandoneranno la fede non beneficerà dell'esonero di cui ai cc. 1086§1, 1117 e 1124. Si è così disatteso sia l'auspicio di chi ne chiedeva l'abrogazione espressa, sia di chi nella esplicitazione dei requisiti di formalità vedeva la consacrazione definitiva della bontà e validità di questo istituto. Nell'immediato sembra dunque lecito auspicare, alla luce sia dei limiti che dei rischi che possono sorgere dalla configurazione attuale della normativa, che si addivenga ad una sua abrogazione anche dal punto di vista formale, o al contrario si ponga mano, mantenendosi fedeli alla finalità per cui è stata creata, ad una sua riformulazione che sia in grado di garantire effettivamente lo *ius connubii* di coloro i quali recedono dalla fede cattolica, esigenza che verrebbe pienamente e più facilmente soddisfatta dal richiedere il rispetto della forma canonica soltanto *ad liceitatem*.<sup>48</sup>

FEDERICO MARTI

<sup>48</sup> Una soluzione questa che costantemente si ripropone in dottrina dall'immediato post Concilio, cfr. G. DI MATTIA, *La dottrina sulla forma canonica del matrimonio e la proposta per un suo riesame*, «Apollinaris», 44 (1971), pp. 471-522; IDEM, *Areligiosità dei battezzati e forma canonica del matrimonio*, in «Archivio Giuridico», 183 (1972), pp. 186-187; G. CERETI, *Matrimonio ed indissolubilità: nuove prospettive*, Bologna, 1971, pp. 122-133. Tra coloro che oggi con più forza sostengono questo cfr. M. A. ORTIZ, *La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, a cura di M. Á. Ortiz, Milano, 2005, pp. 137-186, specialmente pp. 162-174.